



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 31/12/2019

OGGETTO :

Ricognizione partecipate.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **dicembre trentuno duemiladiciannove** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 08/01/2020, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIDO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE		X
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE		X

Totale 10 20

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona in merito rappresentando che: “E’ questo un argomento abbastanza complesso, tanto da richiedere un decreto legislativo apposito, il n. 175 del 2016 nel tentativo di ordinare e normare la materia attraverso un testo unico denominato appunto T.U.S.P. (Testo Unico Società a partecipazione Pubblica).

Si dà atto che alle ore 10,25 entra in aula il consigliere Scalise Francesco. Pertanto, i consiglieri presenti risultano ora essere n. 10.

Il testo compendia e disciplina la partecipazione degli Enti Pubblici a Società aperte alla partecipazione pubblica.

Le Amministrazioni Comunali possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per le attività di seguito elencate:

1. Produzione di un servizio di interesse generale;
2. Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
3. Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale;
4. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni;
5. Servizi di committenza.

Il TUSP all’art 24 ha previsto, entro il 30 settembre 2017, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipate da parte dei comuni, possedute alla data del 23 settembre 2016, ed il comune di Soveria Mannelli ha deliberato in merito.

Il TUSP all’art 20 prevede anche, fatta salva la revisione straordinaria, che le amministrazioni pubbliche **effettuo annualmente**, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per razionalizzazione, fusione, o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L’adozione di questi provvedimenti è prevista per il 31 dicembre di ogni anno e debbono essere trasmessi alla corte dei conti competente e all’ufficio del ministero economia e finanza preposto.

La corte dei conti conferma l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria, anche se di minima entità, come in effetti sono da considerare le nostre partecipazioni. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data in vigore del decreto. Gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare sulla scelta effettuata (alienazioni, razionalizzazione, fusione, mantenimento della partecipazione senza interventi) che rappresenta la proposta di deliberazione di questa mattina.

Ci rendiamo conto della complessità dell’argomento che va senza dubbio approfondito e gestito in maniera che l’amministrazione abbia tutti i dati per poter decidere nel migliore dei modi. Quindi per questo anno proponiamo di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il comune di Soveria Mannelli detiene partecipazioni e che sono analiticamente dettagliate nell’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del provvedimento. E di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e di confermare quindi il mantenimento delle quote di partecipazione nelle società indicate nel citato allegato A) rimandando all’anno prossimo una puntuale ricognizione previa verifica dei precisi presupposti previsti e anche della convenienza dell’ENTE”.

Il Consigliere Chiodo Michele rappresenta che è opportuno valutare, per il futuro, il mantenimento delle partecipazioni in essere, anche se modesta la quota di partecipazione, in considerazione che l’Ente è in predissesto finanziario ed virtù di quanto raccomandato il Revisore dei Conti nel parere formulato dallo stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai, sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Soveria Mannelli con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2017 ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ❑ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- ❑ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- ❑ previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Soveria Mannelli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive: "*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza*

dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione»;

RILEVATO, inoltre, che la Corte dei Conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione**";

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, risultante dall'elenco riportato nel dispositivo della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere del Revisore dei Conti n. 15 del 23/12/2019, acquisito al protocollo comunale in data 27/12/2019, n. 10077;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Soveria Mannelli detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100, e analiticamente dettagliata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.
- 4) Di confermare il mantenimento delle quote di partecipazione nelle società indicate nel citato allegato A), e precisamente:
 - A) Lamezia Multiservizi S.p.A., a totale partecipazione pubblica, con sede in Lamezia Terme (CZ) – Via della Vittoria, s.n.c.: quota posseduta 0,23%;
 - B) Consorzio Asmenet scarl, con sede in Lamezia Terme (CZ), a totale partecipazione pubblica: quota posseduta 0,38%;

C) ASI CAT s.r.l., con sede legale in Lamezia Terme – Zona Industriale – Area “Benedetto XVI”.

D) Lamezia Europa S.p.A., con sede in Lamezia Terme - Zona Industriale ex SIR.

E) G.A.L. Savuto s.c.a.r.l.;

in quanto posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali.

5) Di dare atto che:

- il **PIT 14** costituisce un Piano Integrato Territoriale ex art. 34 del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e, come tale, non va censito ai fini di cui alla presente deliberazione (non comportando peraltro alcun costo associativo per l'Ente).
- la **Fondazione Rubbettino** - con sede legale a Cosenza in Via Riccardo Misasi, n. 125 - del pari, avendo carattere privatistico, non è soggetta alla razionalizzazione di cui al presente atto, non comportando alcun onere a carico dell'Ente e non avendo una struttura societaria o consortile.

6) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

7) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.-.

8) Di demandare, altresì, ai competenti uffici comunali, per come suggerito dal Revisore dei Conti, l'elaborazione di un piano di razionalizzazione che tenga conto dell'efficacia e dell'economicità del mantenimento di tali partecipazioni, da sottoporre al giudizio del Consiglio Comunale nell'anno 2020.

9) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **31/12/2019**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 08/01/2020 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/01/2020 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **08/01/2020**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI